



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BRINDISI



Il G. D. Stefano M. Sales,  
letti gli atti del procedimento 1334\2018 R. G. G. V.  
rilevato che

- vi è competenza di questo Tribunale in funzione della località di residenza del proponente;
  - risulta depositato
    - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
    - di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
    - le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e l'attestazione sulla fattibilità del piano
    - l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia, nonché lo stato di famiglia;
    - la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente
      - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
      - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
      - c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
      - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
      - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
  - il proponente non risulta
    - essere soggetto a procedure concorsuali diverse;
    - aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di sovraindebitamento;
    - aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis l. 3\2012;
    - aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3\2012;

P. Q. M.

fissa l'udienza del 18\10\2018.  
dispone

- la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto;
- che sia data pubblicità della proposta e del decreto sul sito Astelegali;
- che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, tranne che nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. [24]
- che, a decorrere dalla data del provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Brindisi, 6/7/2018

Il Giudice

